

Segnalazione per il Servizio novità

(a cura della dott.ssa Mariaem Manuela Guerra)

664030 Misure cautelari - Personali - Termini di durata massima della custodia cautelare – Sospensione in pendenza dei termini di redazione della sentenza – Deposito avvenuto prima della scadenza del termine legale o indicato dal giudice – Irrilevanza ai fini del computo del periodo di sospensione.

In materia di termini di durata della custodia cautelare, le Sezioni Unite hanno affermato che nell'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 304, comma primo lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo previsto, dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., per la redazione della motivazione della sentenza particolarmente complessa, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, deve farsi riferimento alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, restando irrilevante l'eventuale effettivo deposito anticipato.

Sezioni Unite, udienza 25/05/2016 (dep. 29/07/2016) n. 33217/16, Pres. Giovanni Canzio, Rel. Giovanni Diotallevi.